

29 maggio 2020 | Circolare n. 68

Emergenza di rapporti di lavoro Art. 103

Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato Ue, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, **possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso**, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici **prima dell'8.03.2020** ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8.03.2020.

Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, **con permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno**, possono richiedere un **permesso di soggiorno temporaneo**, valido solo nel territorio nazionale, della durata di **6 mesi** dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare **presenti sul territorio nazionale alla data dell'8.03.2020**, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver **svolto comprovata attività di lavoro**, nei settori sotto indicati, **antecedentemente al 31.10.2019**. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori indicati, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Le disposizioni si applicano ai seguenti settori di attività:

- agricoltura**, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona** per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- lavoro domestico** di sostegno al bisogno familiare.

Nell'istanza è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 22, c. 11 D.Lgs. 286/1998, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.

L'istanza è presentata **dal 1.06 al 15.07.2020** presso:

- l'Inps** per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato Ue;
- lo sportello unico per l'immigrazione** i per i lavoratori stranieri;
- la **Questura** per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di **500 euro per ciascun lavoratore**; per la procedura relativa al permesso di soggiorno il contributo è pari a **130 euro**, al netto dei costi che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Orzinuovi
Via Marconi, 27/a
25034 Orzinuovi (BS)

■ Manerbio
P.zza A.Moro,1
25025 Manerbio (BS)

■ Milano
■ Roma

contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto ministeriale.

Costituisce causa di inammissibilità delle istanze, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

Dal 19.05.2020 fino alla conclusione dei procedimenti di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente per:

- a) l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
- b) l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale.

Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. **La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.**

L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo è presentata dal cittadino straniero al Questore, **dal 1.06 al 15.07.2020**, unitamente alla documentazione in possesso, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di indicati e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività indicati, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.